

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato alla Commissione per una nuova deliberazione*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 671

*I lavori hanno inizio alle ore 10,45.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale » (1372), approvato dalla Camera dei deputati (*Rinviato alla Commissione per una nuova deliberazione*)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 27 gennaio scorso il disegno di legge fu da noi approvato in sede deliberante, e che la Presidenza del Senato lo ha rimesso alla Commissione, per una nuova deliberazione, in relazione al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione che riteneva necessaria per il provvedimento una previsione di spesa non contemplata nel testo licenziato. Tornato il disegno ci legge all'esame della Commissione, il senatore Filetti con un preciso intervento — e tutti fummo d'accordo con lui — sostiene che non può esservi in quel testo una previsione di spesa particolare in quanto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, bensì solo oneri da fronteggiare nell'ambito delle disponibilità ordinarie della Cassa. La 5<sup>a</sup> Commissione ha succes-

sivamente aderito a questo orientamento, modificando pertanto in senso favorevole il precedente parere contrario.

Dobbiamo pertanto procedere a una nuova votazione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa — o che abbiano titolo all'iscrizione — che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso,

abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di reversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dal senatore Rosi un emendamento, da noi accolto nella seduta del 27 gennaio scorso, tendente a sopprimere, nel primo comma, l'inciso: « o che abbiano titolo all'iscrizione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico quale risulta con la modificazione già accolta.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,55.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*